



COMUNICATO UFFICIALE N. 49 DEL 17 GIUGNO 2010

Il Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Como è consultabile sul sito

<http://www.lnd.it> nella sezione Delegazione Provinciale di Como

oppure sul sito <http://www.figc.co.it>

Per comunicazioni utilizzare la casella di posta elettronica del.como@postalnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010

RIUNIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' APPARTENENTI ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COMO

Si rende noto che **GIOVEDI' 24 GIUGNO 2010 alle ore 20,30**, presso la sala Convegni dell'Istituto Don Guanella di Como, sita in via Tommaso Grossi 18 (ampio parcheggio nel cortile interno), si terrà una riunione delle Società appartenenti a questa Delegazione Provinciale.

Saranno presenti il Presidente del Comitato Regionale Lombardia, sig. Felice Belloli e i Responsabili dell'attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico Regionale.

Oltre alle **Premiazioni delle Società vincenti nella Stagione Sportiva 2009 / 2010**, qui sotto elencate, la riunione verterà sui seguenti argomenti:

- ✚ Modalità e Procedure di Iscrizione per la Stagione Sportiva 2010 / 2011
- ✚ Tornei Attività di Base previsti per la Stagione Sportiva 2010 / 2011
- ✚ Procedura di Tesseramento Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 2010 / 2011

Si raccomanda la presenza delle Società alla riunione in oggetto in quanto, sia per i Tornei dell'Attività di Base e sia per la procedura e le modalità di tesseramento previsti per la prossima Stagione Sportiva **ci saranno grandi cambiamenti.**

Nello specifico verranno spiegate nel dettaglio:

- ✚ procedura di tesseramento on-line per il Settore Giovanile e Scolastico (Cartellino Annuale): **da quest'anno i tesseramenti verranno effettuati da parte delle Società solo on-line (non ci saranno più i cartellini cartacei);**
- ✚ procedura di iscrizione alla Stagione Sportiva 2010/2011.

Nota Bene:

Si invitano pertanto in particolare i dirigenti delle varie Società Sportive che si occupano di tesseramenti e i dirigenti/responsabili dell'Attività di Base a presenziare alla riunione.

SOCIETA' VINCENTI GIRONI
STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GIRONE	SOCIETA'	CODICE
B	AC ARDOR LAZZATE	60794

CAMPIONATO DI II^a CATEGORIA

GIRONE	SOCIETA'	CODICE
H	ASD FC LORA LIPOMO 2008	920619
I	MOZZATE CALCIO 1923	917278

CAMPIONATO DI II^a CATEGORIA

GIRONE	SOCIETA'	CODICE
A	ASD PONTELAMBRESE	675011
B	AS ANDRATE	913854

CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE - SERIE D

GIRONE	SOCIETA'	CODICE
A	ASD CDG VENIANO	205420

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA B

GIRONE	SOCIETA'	CODICE
B	CG CABIATE ASD	8320

CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES

GIRONE	SOCIETA'	CODICE
A	FCF COMO 2000 ASD	675413

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE - TITOLO PROVINCIALE

GIRONE	SOCIETA'	CODICE
C	A.C. MENAGGIO	30280

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

GIRONE	SOCIETA'	CODICE
A	ACD LENTATESE	26060
B	AS CALCIO CERMENATE	675933
C	A.C. MENAGGIO	30280

CAMPIONATO ALLIEVI FASCIA B

GIRONE	SOCIETA'	CODICE
A	ASD ATLETICO CIVATE LECCO	930005

CAMPIONATO GIOVANISSIMI FASCIA B

GIRONE	SOCIETA'	CODICE
A	AC SAGNINO ASD	675837

SOCIETA' VINCENTI COPPA DISCIPLINA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

COPPA DISCIPLINA DI TERZA CATEGORIA

SOCIETA'	CODICE
ASD PONTELAMBRESE	675011

COPPA DISCIPLINA CALCIO A 5 SERIE D

SOCIETA'	CODICE
MOLTRASIO	939672

COPPA DISCIPLINA JUNIORES PROVINCIALI

SOCIETA'	CODICE
AC LEZZENO	26310

COPPA DISCIPLINA ALLIEVI PROVINCIALI

SOCIETA'	CODICE
ADP SERENZA CARROCCIO	675831

COPPA DISCIPLINA GIOVANISSIMI PROVINCIALI

SOCIETA'	CODICE
ASO ALZATE ALTA BRIANZA	202845

Nota Bene:

Le Società premiate dovranno essere **obbligatoriamente** presenti per il ritiro del premio, che non sarà consegnato in altra occasione.

1. - COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1.1 - COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE

Si pubblica, qui di seguito, stralcio del comunicato ufficiale n. 9/E della Commissione Premi di Preparazione:

COMUNICATO UFFICIALE n.9/E RICORSI PER IL MANCATO PAGAMENTO DEI PREMI DI PREPARAZIONE

(Decisione della Commissione Premi di Preparazione)

La Commissione Premi di Preparazione composta dai sigg: Vittorio Barbotto, Presidente, Vittorio Bartolomei, Ciro Capone, Enrico Duranti, Giorgio Martellino, Marco Michelli, Vittorio Musacchi, Maurizio Thermes, Componenti, Angelo Donisi, Segretario, nella riunione tenutasi a Roma, il 20 Maggio 2010 ha adottato le seguenti decisioni:

Omissis....

953 A.C. ARDITA COMO 1934 avverso A.S.D. SAN FERMO
(calc. BIANCHI JACOPO)

ACCOLTO

962 A.C. ARDITA COMO 1934 avverso A.S.D. SAN FERMO (calc. CAPONE ANDREA)	ACCOLTO
970 A.C. ARDITA COMO 1934 avverso A.S.D. SAN FERMO (calc. COLOMBO NICOLO')	RESPINTO
980 A.C. ARDITA COMO 1934 avverso A.S.D. SAN FERMO (calc. DRAICCHIO PASQUALE)	RESPINTO
991 A.C. ARDITA COMO 1934 avverso A.S.D. SAN FERMO (calc. IACOMELLA ANDREA)	ACCOLTO
1011 A.C. ARDITA COMO 1934 avverso A.S.D. SAN FERMO (calc. PERRI RICCARDO)	RESPINTO
1023 A.C. ARDITA COMO 1934 avverso A.S.D. SAN FERMO (calc. RUOTOLO ANDREA)	RESPINTO

IL SEGRETARIO
(Angelo Donisi)

IL PRESIDENTE
(Vittorio Barbotto)

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 Maggio 2010

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

1.2 - MODIFICA DEGLI ARTT. 96, 99 E DI ABROGARE L'ART. 97 DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA FIGC

COMUNICATO UFFICIALE N. 118/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 96, 99 e di abrogare l'art. 97 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

DELIBERA

di modificare gli artt. 96, 99 e di abrogare l'art. 97 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MAGGIO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

<u>VECCHIO TESTO</u>	<u>NUOVO TESTO</u>
<p style="text-align: center;">Art. 96 Premio di preparazione</p> <p>1. ... omissis ...</p> <p>2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.</p> <p>3. ... omissis ...</p> <p>4. ... omissis ...</p>	<p style="text-align: center;">Art. 96 Premio di Preparazione</p> <p>1. Invariato</p> <p>2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.</p> <p>3. Invariato</p> <p>4. Invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 97 Premio di addestramento e formazione tecnica</p> <p>1. Alla società presso la quale il calciatore ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile, compete, da parte della società che stipula con lo stesso il primo contratto da “professionista”, un premio di addestramento e formazione tecnica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 97 Premio di addestramento e formazione tecnica</p> <p style="text-align: center;">ABROGATO</p>

Art. 99

Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

Art. 99

Premio di addestramento e formazione tecnica a favore della società presso la quale il calciatore ha svolto l'ultima attività dilettantistica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore "non professionista" del primo contratto da "professionista", la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l'allegata Tabella "B", che costituisce parte integrante del presente articolo. L'importo di tale premio è certificato dall'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.

1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.

2. L'importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella "B" e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza all'Ufficio del Lavoro della F.I.G.C. entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Serie C, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.

Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di II Divisione, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall'art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali "non professionisti", hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto di "professionista" con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute alla Commissione Vertenze Economiche.

Il procedimento è instaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione dell'Ufficio del Lavoro, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F..

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Il nuovo testo dell'art. 99 si applica anche alle controversie per le quali non è intervenuta decisione passata in giudicato alla data di approvazione dello stesso.

TABELLA “B“
Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società di Lega Nazionale Dilettanti.

... omissis ...

TABELLA “B”
Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti

ETA’ 21 ANNI E PRECEDENTI

1 ^a 2 ^a 3 ^a Categoria e Provinciale Calcio a Cinque	CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI, ECCELLENZA – PROMOZIONE Regionale, Serie B, A2, A di Calcio a 5	
A	€ 44.000	€ 93.000
B	€ 26.000	€ 62.000
I Div	€ 13.000	€ 26.000
II Div	€ 8.000	€ 16.000

ETA’ DA 22 ANNI A 25 ANNI

A	€ 31.000	€ 83.000
B	€ 16.000	€ 41.500
I Div	€ 8.000	€ 16.000
II	€ 5.500	€ 8.000

2. - COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 - ART. 32 BIS N.O.I.F.

CIRCOLARE n. 63

Oggetto: art. 32 bis, delle N.O.I.F.

Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2009-2010, si richiama l’attenzione dei Comitati e delle Divisioni sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione dell’art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.

Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale.

La partecipazione di un calciatore all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente.

Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

3. - COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 - AMMISSIONI A CATEGORIA SUPERIORE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 ALL'ESITO DEI PLAYOFF DI TUTTE LE CATEGORIE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale (**ALLEGATO N° 1**) si trasmettono le graduatorie relative alle ammissioni a categoria superiore per la Stagione Sportiva 2010/2011 all'esito dei playoff di tutte le categorie, precisando che le squadre evidenziate in neretto hanno già maturato il diritto al ripescaggio.

Si precisa inoltre che ulteriori ammissioni a completamento organici potrebbero essere previste una volta ultimato il quadro delle eventuali fusioni (da depositarsi entro il 25 giugno 2010) e delle iscrizioni, che si apriranno il 1 luglio, ai nuovi campionati.

3.2 – CAMPIONATI REGIONALI 2010/2011 – PROGRAMMAZIONE DATE DI INIZIO

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 4/06/2010 ha deliberato le date di inizio dei campionati di eccellenza, promozione, 1^a e 2^a categoria, femminile serie C, juniores regionali e le date di svolgimento delle gare del 1^o turno della Coppa Italia eccellenza e promozione e Coppa Lombardia 1^a e 2^a categoria della prossima stagione sportiva 2010/2011:

Date inizio campionati

ECCELLENZA	Domenica 05 Settembre 2010
PROMOZIONE	Domenica 12 Settembre 2010
1 ^a e 2 ^a CATEGORIA	Domenica 12 Settembre 2010
FEMMINILE SERIE C e D	Domenica 12 Settembre 2010
JUNIORES REGIONALE A e B	Sabato 11 Settembre 2010
CALCIO A 5 SERIE C 1	Venerdì 10 Settembre 2010
CALCIO A 5 SERIE C 2	Giovedì 23 Settembre 2010
CALCIO A 5 SERIE D	Lunedì 20 Settembre 2010
ALLIEVI e GIOVANISSIMI REGIONALI	Domenica 19 Settembre 2010

Coppa Italia dilettanti 2010/2011 – fase regionale eccellenza

Primo turno:

- 1^a giornata mercoledì 25 agosto 2010
- 2^a giornata domenica 29 agosto 2010
- 3^a giornata mercoledì 1 settembre 2010

Orario di inizio delle gare infrasettimanali

Le gare infrasettimanali avranno inizio :

- all'orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su campi privi di impianto di illuminazione omologato;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato **nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato**

Coppa Italia dilettanti promozione e coppa Lombardia 1^a e 2^a categoria

Primo turno:

- 1^a giornata giovedì 2 settembre 2010
- 2^a giornata domenica 5 settembre 2010
- 3^a giornata giovedì 9 settembre 2010

Orario di inizio delle gare infrasettimanali

Le gare infrasettimanali avranno inizio :

- all'orario ufficiale stabilito per il campionato di competenza, se vengono disputate su campi privi di impianto di illuminazione omologato;
- alle ore 20.30 se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato **nessuna deroga verrà concessa alle società sprovviste di impianto di illuminazione omologato**

Coppa Italia dilettanti calcio a cinque C 1

1° turno mercoledì 8 settembre 2010

Coppa Lombardia calcio a cinque C 2

1° turno martedì 21 settembre 2010

4-COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITA' DEL SETTORE GIOVANILE ESCOLASTICO DEL C. R. L.

4.1 – PRIMO CAMPUS ESTIVO FEDERALE

La F.I.G.C. SGS in collaborazione con la Lega Nazionale Dilettanti organizzano il primo campus estivo federale sperimentale nel periodo dal 22 al 28 Agosto presso una Località Turistica (Salice Terme o Valtellina).



Località e luogo di svolgimento preciso del campus verranno specificate nei prossimi comunicati ufficiali.

Si prevede di ammettere al campus un gruppo di 40 bambini/e di 9-10 anni di età (nati nel 2000 - 2001) per il campo in questione che verranno selezionati/e con i seguenti criteri:

Le società operanti nel settore giovanile effettueranno la segnalazione dei bambini/e che intendo far partecipare al campus federale indicando anche l'accompagnatore (preferibilmente un dirigente o un istruttore oppure anche un genitore).

Le società sceglieranno il bambino da inviare per merito, impegno, comportamento, interesse e motivazione specifica per l'attività calcistica anche eventualmente rientranti nelle fasce riservate.

Segnalazione delle Società affiliate alla LND.

-  Verranno riservati n. 10 posti per bambini/e extracomunitari ;
-  Verranno riservati 10 posti per bambini/e i cui genitori hanno condizione economica disagiata.

I bambini dovranno essere accompagnati da un dirigente/istruttore/genitore.

CONDIZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE AL CAMPUS E'
L'ISCRIZIONE DI UN ACCOMPAGNATORE
DIRIGENTE/ISTRUTTORE/GENITORE

Potranno partecipare al campus i bambini/e provenienti da tutte le delegazioni con riserva di due posti per la Federazione organizzatrice.

Considerando l'esiguità dei posti si formerà una graduatoria a seconda della data e ora di ricevimento della domanda di adesione, con preferenza per i bambini segnalati dalle scuole calcio qualificate o riconosciute.

ARTICOLAZIONE GIORNATA TIPO DEL CAMPO ESTIVO

Si prevede di far svolgere delle attività a carattere multi sportivo durante la mattinata con l'ausilio di educatori specializzati e qualificati e con l'attiva partecipazione di dirigenti/istruttori e/o genitori accompagnatori che consenta di sviluppare i prerequisiti motori necessari per lo svolgimento dell'attività calcistica.

Nel pomeriggio verranno svolte esercitazioni specifiche per il miglioramento delle abilità di carattere tecnico e tattico (tattica individuale) del gioco del calcio specifiche per la fascia di età corrispondente con l'ausilio di tecnici federali specializzati.

Nella prima serata animazione e momenti gioco per bambini con l'ausilio anche dello psicologo per la valutazione comportamentale dei bambini/ partecipanti.

Nella serata verrà svolto un corso di formazione per i Dirigenti/Istruttori accompagnatori. Lo staff sarà composto da tecnici federali educatori laureati in scienze motorie, psicologo, medico, posturologo.

PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GIORNATA

Ore 8.30 Colazione

Ore 9.00-11.00 Attività multi sportive polivalenti

Ore 12.30 Pranzo

Ore 14.00 Riposo

Ore 15.30-17.30 Attività specifica tecnico tattica

Ore 19.30 Cena

Ore 21.00 Animazione e giochi di gruppo per i ragazzi

Ore 20.30 Formazione per i dirigenti

Ore 22.30 Riposo

COSTI:

I bambini/e parteciperanno gratuitamente

Gli accompagnatori dovranno versare la quota di €. 280,00 che comprende soggiorno in pensione completa, abbigliamento(polo e pantaloncini errea LND), corso di formazione per dirigenti con attestato finale. Testi di supporto al corso.

Il corso verrà attivato solo in caso di raggiungimento dei 40 posti disponibili.

Il modulo di iscrizione in allegato al presente Comunicato Ufficiale (**ALLEGATO N° 2**) dovrà essere inviato direttamente al Comitato Regionale Lombardo del settore giovanile e scolastico via fax al n.02/21722302 o 02/21722310 oppure via mail agli indirizzi <mailto:lombardia.sgs@figc.it> o <mailto:base.lombardiasgs@figc.it>.

Le società verranno poi contattate dalla Federazione per la formalizzazione dell'iscrizione.

4.2 – MANIFESTAZIONE FINALE SEI BRAVO A..... SCUOLA CALCIO GRASSROOTS DAY

Si è svolta sabato 5 giugno presso i centri sportivi di Cologno al serio e Cernusco sul naviglio la giornata finale del sei bravo ascuola calcio grassroots day riservata alla categoria pulcini dell'attività di base.

Nelle due location si sono svolti, in maniera speculare, giochi e confronti tra le 8 società ammesse alle feste finali che hanno permesso di decretare la società che andrà a rappresentare la Lombardia alla festa finale prevista per il giorno 13 Giugno 2010 a Coverciano(partenza il 12 giugno).

I giochi a tema e i confronti gara hanno tenuto impegnati i giovani atleti per tutto il pomeriggio ed al termine delle attività sono risultate vincitrici rispettivamente:

A BERGAMO la Società Sportiva LUCIANO MANARA della delegazione di Lecco

A MILANO la società Sportiva **CANTU' G.S. SAN PAOLO** della Delegazione Provinciale di Como

Per effetto dei punteggi ottenuti la società sportiva che andrà a rappresentare la Lombardia a Coverciano è:

S.S. LUCIANO MANARA – BARZANO'

Si ringraziano tutte le società partecipanti (giocatori, dirigenti e istruttori, genitori) che si sono distinte per impegno e correttezza.

4.3 – MANIFESTAZIONE “FUN FOOTBALL LOMBARDIA” (PICCOLI AMICI)

Si è svolta a Vigevano presso il centro sportivo Cavallina della Pro Vigevano Parona la festa regionale del “fun football” riservata alla categoria piccoli amici.

Alla festa hanno partecipato 32 squadre rappresentanti la Lombardia e si sono confrontati in momenti ludico motori e confronti gioco.

La manifestazione si è svolta in uno splendido clima di serenità amicizia e divertimento e tutti presenti, dirigenti, istruttori, genitori e soprattutto bambini hanno saputo interpretare al meglio lo spirito della manifestazione.

Si ringraziano pertanto tutti i partecipanti alla festa e in particolare la società Pro Vigevano Parona che ha collaborato all’organizzazione e alla realizzazione della manifestazione.

5-COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

5.1 – TABULATO CALCIATORI - GESTIONE DEL CODICE FISCALE

SITO WEB “www.lnd.it”

AVVISO PER LE SOCIETA’

Nell’area dedicata all’attività agonistica del proprio sito web, dove le Società potranno collegarsi mediante la propria password, è presente il **TABULATO DEI CALCIATORI** dove è **OBBLIGATORIO** inserire il codice fiscale del calciatore.

Selezionando il calciatore tramite l’apposita casella sulla sinistra e premendo il bottone “modifica selezionati” dopo che il sistema avrà chiesto conferma si accederà alla scheda del calciatore dove sarà possibile inserire/modificare il codice fiscale dell’atleta.

Questo sistema permette una selezione multipla: si possono quindi selezionare più atleti; dopo aver premuto il bottone di cui sopra, sarà cura del sistema proporre una scheda calciatore dopo l’altra, fino a tornare alla lista una volta che si saranno completate le operazioni su tutti i selezionati.

N.B. Cambiare pagina fa perdere i segni di selezione già immessi, il sistema memorizza le selezioni fatte all’interno di una singola pagina, ma le perde non appena la si cambia.

Visto che dalla prossima stagione 2010/2011 sarà obbligatorio inserire il codice fiscale sui moduli di tesseramento e trasferimento, si raccomanda alle società di aggiornare il tabulato calciatori con i codici fiscali mancanti **altrimenti non sarà possibile effettuare alcun tipo di movimento.**

5.2 – LISTE DI SVINCOLO

La Lega Nazionale Dilettanti, nell'ambito del sito web LND (www.lnd.it), ha predisposto una procedura che permetterà alle società, in un'area riservata e protetta, di poter gestire gli adempimenti relativi agli svincoli (come già effettuato per gli svincoli suppletivi dello scorso 1-17 Dicembre 2009).

In quest'area le società potranno vedere l'elenco dei propri calciatori ed eseguire l'operazione di svincolo direttamente on-line.

Completate le operazioni suddette **le Società dovranno portare il documento (stampabile da internet) contenente l'elenco degli svincolati presso la Delegazione Provinciale di Como**; tale documento dovrà essere controfirmato dal Presidente o dal Rappresentante legale della stessa società.

ATTENZIONE – IMPORTANTISSIMO:

Si fa presente alle Società che l'operazione di consegna dell'elenco in forma cartacea degli svincolati presso la Delegazione Provinciale risulta parte integrante del processo di svincolo; **in assenza del deposito cartaceo** presso gli uffici della Delegazione **l'operazione risulta incompleta e quindi non valida.**

Nota Bene:

Si invitano le Società a consegnare personalmente tale documento presso la Delegazione ed evitare la spedizione via posta, anche se prevista dalle Norme Federali, al fine di agevolare e velocizzare il processo di svincolo dei suddetti calciatori.

La guida esplicativa verrà pubblicata nell'area medesima dell'elenco svincoli.

INDICAZIONI PER LO SVINCOLO DEI CALCIATORI DILETTANTI

Operazioni iniziali

1. andare sul sito istituzionale della L.N.D. all'indirizzo www.lnd.it;
2. attraverso l'accesso rapido posto sulla destra della pagina iniziale, cliccare "Comitato Regionale Lombardia";
3. entrati nella finestra del Comitato Regionale Lombardia cliccare "AREA SOCIETA'" in alto a destra;
4. nello spazio ID scrivere "LND" seguito dal numero di matricola della Società (es: LND530027);

5. nello spazio PW inserire la password già utilizzata per le iscrizioni (la password può essere cambiata esclusivamente dalla Società in qualsiasi momento all'interno del sito della LND; in tal caso fare attenzione a non smarrirla, in quanto il Comitato Regionale non ne ha più copia);
6. cliccare "SVINCOLI DILETTANTI"

Avvertenze

- ✚ Preso atto che è possibile avere un solo documento Definitivo per periodo di svincolo si raccomanda alle Società di non aver fretta nel voler rendere definitivo il documento provvisorio stampabile on-line ma di attendere fino a quando si avrà la certezza di non dover effettuare ulteriori modifiche;

Pertanto si invitano le Società a procedere agli svincoli monitorando l'elenco in modalità "STAMPA PROVVISORIA" e solamente quando si ha la certezza definitiva che l'elenco degli svincolati sia completo procedere alla "STAMPA DEFINITIVA".

- ✚ una volta cliccata la "**STAMPA DEFINITIVA**" degli svincolati non sarà più possibile svincolare altri calciatori.
- ✚ Data l'importanza giuridica delle informazioni immesse attraverso l'area riservata, si raccomanda di conservare i dati identificativi, "utente" e "password", in luogo protetto.

Attenzione -> In caso di difficoltà seguire l'aiuto in linea.

Periodo

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate

Da Giovedì 1 Luglio a Venerdì 16 Luglio 2010 (ore 19.00)

5.3 – REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Così come previsto dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 N° 289, si rammenta che le Società/Associazioni Sportive Dilettantistiche devono iscriversi al Registro delle Società Sportive istituito presso il CONI competente per territorialità.

Tale adempimento per il “riconoscimento ai fini sportivi” delle società/associazioni sportive dilettantistiche già affiliate alle FSN (Federazioni Sportive Nazionali) da parte del CONI costituisce il presupposto per usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 90.

A tal fine tutte le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI sono comunque tenute ad integrare la denominazione sociale (nella quale deve comunque essere indicata la finalità sportiva e la dizione “dilettantistica”) e modificare i rispettivi statuti .

Le Associazioni/Società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate.

Si segnala alle Società che la procedura per l'iscrizione telematica società nel registro del C.O.N.I. può essere scaricata dal sito:

www.coni.it

nell'apposita sezione (Guida iscrizione) dedicata al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (nel nostro caso, ovviamente, anche le società di “Puro Settore”).

NOTA BENE:

Le Società NON ISCRITTE AL CONI non potranno accedere a sovvenzioni, contributi, benefici fiscali etc.....

Si invitano pertanto le stesse, qualora non lo avessero ancora fatto, a registrarsi.

5.4 – TESSERAMENTO DIRIGENTI E COLLABORATORI DI SOCIETA' SPORTIVA

Si trasmette integralmente il testo dell'Articolo 37 delle NOIF riguardante il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori di una Società Sportiva:

Art. 37

Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva

1. Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva avviene all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza. A tal fine le società sono tenute a comunicare alle Leghe o ai Comitati competenti i nominativi dei dirigenti e dei collaboratori, precisandone le qualifiche e gli incarichi. Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
2. Il Consiglio Federale può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.

Pertanto, all'atto dell'iscrizione, è importantissimo registrare on-line (nell'apposita sezione organigramma) tutti i dirigenti e i vari collaboratori che operano in Società.

Una volta inseriti on-line i nominativi, occorre produrre il cartaceo e depositarlo, con tanto di firme, presso gli Uffici della Delegazione Provinciale che “ratificherà” il tesseramento delle suddette persone.

Nota Bene - Importantissimo:

La Delegazione scrivente invita le Società ad attenersi a quanto sopra riportato in quanto, in base alle Normative Federali vigenti risultano Tesserati Ufficialmente solo ed esclusivamente i nominativi che compaiono nell'elenco dei dirigenti e collaboratori depositati in Delegazione in forma cartacea (con firme).

Si invitano pertanto le Società a completare tale organigramma con tutti i dirigenti e collaboratori che operano in Società e a depositare tale organigramma presso gli uffici della Delegazione Provinciale.

Si rammenta inoltre che i nominativi presenti sulla Tessera Accompagnatori Ufficiali della Società, valevole per l'ingresso al campo di giuoco, devono essere obbligatoriamente tesserati come sopra indicato.

I nominativi dei dirigenti e/o collaboratori non tesserati come sopra indicato, e inseriti sulla tessera impersonale, non saranno ratificati per la vidimazione della suddetta Tessera e pertanto verranno cancellati dalla lista.

5.5 – FUSIONI / SCISSIONI / CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE / CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2010-2011

In prossimità dell'inizio della stagione sportiva 2010/2011, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

Si comunica che è possibile scaricare i documenti relativi alle pratiche sottonotate tramite il sito del comitato scrivente (www.lnd.it - Comitato Regionale Lombardia -) nella sezione “Comunicazione - modulistica”

Le pratiche dovranno essere presentate all'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Lombardia entro

Venerdì 25 Giugno 2010.

Prima di redigere gli atti, le società che intendono affiliarsi, proporre un cambio di denominazione o una fusione con una nuova denominazione, sono invitate a contattare il Comitato Regionale (Via fax all'Uff. Tesseramenti 02/21722231) per ottenere un parere preventivo sull'esatto utilizzo della denominazione prescelta.

In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di affiliazione dopo aver esaminato la documentazione completa.

All'uopo, si ritiene opportuno trascrivere, in forma integrale, quanto recitano i sottonotati articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

Art. 17 N.O.I.F.

Denominazione Sociale

1)La Denominazione Sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.

2)Il mutamento di denominazione sociale delle Società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica , dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno ; per le Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio.

All'istanza vanno allegati, in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto Sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.

3) Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

Art. 18 N.O.I.F.

Sede sociale

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale.
L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente.
5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
 - b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;
 - c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

Art. 19 N.O.I.F.

Impianto sportivo

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.
2. L'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitanti e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.

3. In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere il riesame dell'istanza:

-al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;

-al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico ovvero di puro settore giovanile.

4. Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.

5. In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l'attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune. L'individuazione dell'impianto sportivo è effettuata d'intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale.

Al termine del campionato della terza stagione sportiva successiva alla promozione, ove l'impianto sportivo del Comune in cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest'ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale.

Il trasferimento di sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal comma 2 dell'art. 17 e dal comma 3 dell'art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvallesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza.

Art. 20 N.O.I.F.

Fusioni – Scissioni – Conferimenti d'Azienda

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. .

In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali. Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C. esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.

5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affilatasi per prima.

In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa.

In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.

7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) le società oggetto di fusione, la società oggetto di scissione ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;

b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;

c) tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.

Art. 52

Titolo sportivo

1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.

2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.

3. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISIC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;

2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;

3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;

4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;

5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori.

Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

Norma transitoria

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione.

6. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.

7. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizioni

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)

- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E' SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.

allegare allo stesso IN ORIGINALE:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il cambio denominazione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea

(N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)

- Atto costitutivo e NUOVO Statuto sociale sottoscritto dai soci riportante la NUOVA denominazione;

IMPORTANTE:

la denominazione sociale deve essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente all'interno della stessa Provincia.

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)
- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE E' SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.

allegare allo stesso IN ORIGINALE:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il cambio denominazione e sede sociale; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
(N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)
- Atto costitutivo e NUOVO Statuto sociale sottoscritto dai soci riportante la NUOVA denominazione e la NUOVA sede;

IMPORTANTE:

la denominazione sociale deve essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente all'interno della stessa Provincia.

IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E' CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. La Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive
2. La Società, nelle due stagioni precedenti, non deve aver trasferito la Sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)
- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI FUSIONE E' SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE IN 3 COPIE.

allegare allo stesso IN ORIGINALE:

- verbali DISGIUNTI dell'Assemblea generale dei Soci delle società che hanno deliberato la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea
(N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)

- verbale CONGIUNTO dell'Assemblea generale dei Soci delle società che richiedono la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea

(N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)

- NUOVO Atto costitutivo e NUOVO Statuto della società sorgente dalla fusione sottoscritto dai soci;

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi (in carica per la Stagione Sportiva 2009/2010) della nuova società nascente, sottoscritto dagli stessi.

IMPORTANTE:

la denominazione sociale deve essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente all'interno della stessa Provincia.

Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 01/07/2010

MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE SCISSIONE

E' possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5.

Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.L. con allegato:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea

(N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)

- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2009/2010

- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo) da inviare ENTRO IL 25.06.2010 perentorio

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

LE SCISSIONI SONO CONSENTITE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 7 DELLE N.O.I.F. SOPRA INDICATO

Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. (art. 15 NOIF)

”Per ottenere l'affiliazione alla FIGC le società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere”

Le Società di nuova costituzione, che intendono partecipare all'attività organizzata dalla LND devono scaricare dal sito www.Ind.it la relativa modulistica e presentarla debitamente compilata in ogni parte in triplice copia al Comitato Regionale Lombardia (Via R.Pitteri 95/2-20134 Milano):

Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell'iscrizione delle squadre ai campionati.

a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale

- la tipologia (sigla) della Società deve normalmente precedere la denominazione sociale che deve essere adeguata ai sensi dell' Art. 90 della Legge 289/2002:

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica

A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica

S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica

G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico

C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico

F.C.D. = Football Club Dilettantistico

A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica

U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica

U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica

POL. D. = Polisportiva Dilettantistica

Etc.....

N.B. La “tipologia” della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;

- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;

- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta - per la società affilianda - l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell'esame finale della documentazione completa.

Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI :

La parola “Nuova”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “Nuova XXXX”);

La parola “Rinascita”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “Rinascita XXXX”);

b) Atto costitutivo e Statuto sociale

La Società che richiede l'affiliazione alla FIGC deve presentare l'Atto costituito e lo Statuto sociale:

a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'Organo direttivo (come da fax simile a disposizione sul sito)

b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente

Per eventuali necessità si suggerisce di collegarsi al "sito" qui sotto riportato:
(www.lnd.it Comitato Reg.Lombardia -) nella sezione "Comunicazione-modulistica"

c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto.

La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

d) Tassa di affiliazione

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. LOMBARDIA, dell'importo di:

E. 55,00 per le Società della Lega Nazionale Dilettanti ;

E. 15,00 per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica (salvo conferma da parte della Federazione)

COMUNICAZIONI ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

5.6 – ERRATA CORRIGE CLASSIFICHE STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 - ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale (**ALLEGATO N° 3**) si pubblica la Classifica Finale relativa al Campionato di **Terza Categoria Girone A** della Stagione Sportiva 2009/2010 che sostituisce quella precedentemente pubblicata.

COMUNICAZIONI ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

(Nessuna Comunicazione)

RISULTATI ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

(Nessuna Comunicazione)

RISULTATI ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

(Nessuna Comunicazione)

GIUSTIZIA ATTIVITA' LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Castellini Matteo, ha deliberato nella seduta del 16 GIUGNO 2010, i seguenti provvedimenti:

(Nessuna Comunicazione)

GIUSTIZIA ATTIVITA' SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Castellini Matteo, ha deliberato nella seduta del 16 GIUGNO 2010, i seguenti provvedimenti:

(Nessuna Comunicazione)

GIUSTIZIA TORNEI

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sig. Sassi Pierangelo assistito dai sostituti giudici Sigg.ri Clerici Luigi e Molteni Nicola e dal Rappresentate A.I.A. Sig. Castellini Matteo, ha deliberato nella seduta del 16 GIUGNO 2010, i seguenti provvedimenti:

5.7 – TORNEO ORANGE CUP DI CASCINAMATA – CATEGORIA JUNIORES

GARE DEL 09/06/2010

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2010

TARANTINO GIUSEPPE (CASCINAMATESE)

Per protesta nei confronti dell'arbitro, abbandonava il terreno di giuoco.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 30/ 6/2010

BELLOMO ANTONINO (PONTELAMBRESE)

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA FINO AL 27/ 9/2010

SEYE DJILY (PONTELAMBRESE)

Al termine del 1° tempo durante una manifestazione di protesta afferrava un avversario per la maglia e appoggiandole una mano sul viso lo spintonava; nell'intervallo fra il 1° e il 2° tempo negli spogliatoi teneva un comportamento gravemente offensivo nei confronti dell'arbitro.

Al termine della gara, mentre l'arbitro e le squadre si dirigevano verso gli spogliatoi, entrava sul terreno di giuoco e stando alle spalle di un giocatore avversario lo colpiva violentemente all'occhio sinistro con due pugni. Il calciatore colpito stramazza al suolo tramortito, presentava lesioni evidenti al volto, tanto da dover essere trasportato in ambulanza al pronto soccorso.

A seguito di quanto accaduto intervenivano i carabinieri chiamati dall'organizzazione del torneo che provvedevano ai rilievi del caso.

Squalifica prolungata per sosta estiva.

IL SEGRETARIO
Adriano Varotto

IL DELEGATO PROVINCIALE
Donato Finelli

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COMO IL 17 GIUGNO 2010